

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY

La presente polizza è stipulata tra

**Comune di Bardonecchia**

Piazza A. De Gasperi, 1

10052 Bardonecchia

Codice fiscale: 86501270010

e

società

**Durata del contratto**

Dalle ore 24 del	30.04.2018
alle ore 24 del	30.04.2021
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24 del	30.04.2019
Rateazione	Annuale

**DEFINIZIONI [DEF]**

<b>ALLAGAMENTO</b>	L'accumulo di acqua che crea danni ai beni assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
<b>ARCHIVI NON INFORMATICI</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione
<b>BENI ASSICURATI O COSE ASSICURATE</b>	<p>Beni immobili e beni mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, di proprietà dell'assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti dell'assicurato/contraente stesso o detenuti da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato e più in generale per i quali esiste un interesse del contraente/assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione.</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita beni mobili.</p> <p>I beni immobili di proprietà e i beni mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.</p>
<b>BENI ELETTRONICI</b>	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine, le apparecchiature elettromedicali e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i beni elettronici ad impiego mobile e i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
<b>BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE</b>	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei beni immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

<b>BENI IMMOBILI</b>	<p>come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrato; camini, cunicoli, gallerie, banchine, cisterne, serbatoi, vasche; linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, nonché linee aeree, tubazioni, condutture, reti situate fuori perimetro fabbricato se è stato previsto il limite di indennizzo nella tabella [LSF], gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per beni immobili eventuali container, prefabbricati, moduli abitativi di qualunque genere, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo e non limitativo fontane, opere architettoniche, installazioni e monumenti in genere), come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi.</p> <p>Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.</p> <p>Per i beni immobili di valore e/o interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della legge n. 53 del 28 febbraio 1983.</p>
<b>BENI MOBILI</b>	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi oggetti d'arte, valori, beni elettronici, preziosi.
<b>BROKER</b>	L'impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>DANNO</b>	Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza.
<b>DATI</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.

<b>ESPLOSIONE</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>ESTORSIONE</b>	l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze
<b>FENOMENO ELETTRICO</b>	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'assicurato
<b>FURTO</b>	Il reato come definito dall'articolo 624 codice penale
<b>FURTO CON DESTREZZA</b>	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
<b>GUASTI CAGIONATI DAI LADRI</b>	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
<b>IMPLOSIONE</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
<b>INCENDIO</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro
<b>INONDAZIONE ED ALLUVIONE</b>	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	Il massimo indennizzo dovuto dalla società
<b>LOCALI</b>	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile
<b>MEZZI DI CUSTODIA</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili e parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
<b>OGGETTI OD OPERE D'ARTE</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>PORTAVALORI</b>	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal contraente alla società
<b>PREZIOSI</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura)

<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 codice civile
<b>PROGRAMMI IN LICENZA D'USO</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso
<b>RAPINA</b>	sottrazione e/o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SCIPPO</b>	furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'assicurato
<b>SCOPPIO</b>	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>SOCIETÀ/ASSICURATORE</b>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>SOMMA ASSICURATA</b>	La somma che rappresenta il limite fino al quale la società è obbligata
<b>SUPPORTI DATI</b>	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
<b>TERREMOTO</b>	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
<b>TERRORISMO E SABOTAGGIO</b>	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
<b>UBICAZIONE</b>	I luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, insistono permanentemente o temporaneamente beni assicurati, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale.
<b>VALORI</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

### 1. DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### 2. RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale da inviarsi al contraente ed al broker almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.

### 3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

### 4. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

---

## 5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.

---

## 6. VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il contraente e/o l'assicurato è esonerato dal darne avviso alla società, l'assicurazione di nuovi complessi o beni immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e beni mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

---

## 7. REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'articolo VARIAZIONI DI RISCHIO, la società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo art. RECESSO.

---

## 8. RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla società ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

---

## 9. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1 del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

---

## 10. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale indirizzata al contraente ed al broker.

In tal caso la società, entro 30 giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

---

## 11. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o contraente.

---

## 12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora, al momento del sinistro, per i beni assicurati con il presente contratto esistano altre polizze da chiunque stipulate, i danni potranno essere liquidati ed indennizzati dalla società a richiesta dell'assicurato secondo quanto stabilito dalla presente polizza, fatto salvo ogni altro diritto spettante alla società a norma di legge.

Il contraente/assicurato è esonerato dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi beni assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro, su richiesta della società, il contraente/assicurato dovrà comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio, qualora ne sia a conoscenza.

La presente polizza opererà "a secondo rischio", nonché per differenza di limiti e/o condizioni rispetto alla polizza sottoscritta dal concessionario, limitatamente ai casi in cui il contraente abbia formalmente concesso a terzi beni di sua proprietà e il concessionario abbia stipulato una polizza assicurativa "a primo rischio" a copertura degli stessi beni.

---

## 13. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti od arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati



in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

---

#### 14. GESTIONE DELLA POLIZZA

Il contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 in qualità di broker, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il contraente/assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n. 05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 codice civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura pari al 9,50% sul premio imponibile; tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

La società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal contraente con il citato intermediario, il contraente stesso comunicherà alla società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

---

#### 15. ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

---

#### 16. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente

---

#### 17. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm. e ii.

---

#### 18. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.

---

#### 19. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, la società è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

La società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

---

## 20. COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di sinistro, la società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la società delegataria si impegna, altresì, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto la firma apposta dalla società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

---

## 21. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AI LLOYD'S OF LONDON

Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l'assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al broker incaricato, il quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's of London del Corrispondente (indicare la ragione sociale: \_\_\_\_\_)

a1. Ogni comunicazione effettuata al broker incaricato dal corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'assicurato e/o contraente, oppure

a2. ogni comunicazione effettuata dal broker incaricato al corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'assicurato e/o contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al corrispondente dei Lloyd's di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

b1. Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente dei Lloyd's al broker incaricato si considererà come effettuata dai sottoscrittori; oppure

b2. ogni comunicazione effettuata dal broker incaricato al corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai sottoscrittori.

---

## 22. LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### 23. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del codice civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del contraente deve darne avviso alla società entro 60 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il contraente o l'assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- qualora tenuto a norme di legge, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla società;
- fornire alla società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:

- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al contraente di documentare gli interventi effettuati.

### 24. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla società ed uno dal contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

### 25. MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

---

## 26. LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del contraente o dell'assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla società a titolo di indennizzo per il sinistro.

---

## 27. VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per valore a nuovo si intende:

- per i beni immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte e beni elettronici), il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per valore allo stato d'uso s'intende:

- per i beni immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte e beni elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di

rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di sinistro che colpisca i beni immobili ed i beni mobili di cui alle rispettive partite si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a valore a nuovo non esistesse e cioè al valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo, oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nella presente polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO di cui ai RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di beni immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i danni derivanti da MAGGIORI COSTI E PERDITA DI PIGIONE, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte e beni elettronici) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

---

## 28. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno ad un bene immobile che presenti un particolare valore storico e/o artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tale bene con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la garanzia interessata dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

---

## 29. DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

### Per gli oggetti d'arte

Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro oppure attribuito dalla competente Soprintendenza o enti analoghi individuati dalla vigente normativa, si procederà come segue.

In caso di distruzione o perdita totale la società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la società, tenendo anche conto degli interessi dell'assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

---

## 30. VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2), a meno

che la società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del bene assicurato al momento del sinistro o di un bene simile, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2), a meno che la società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad B) 1).

Questa stima riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per l'identificazione dei beni assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'assicurato.

---

### 31. DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DATI

La società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termine di polizza, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

---

### 32. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risultasse che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 codice civile).

---

### 33. DEROGA ALL'ASSICURAZIONE PARZIALE

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'assicurazione è stipulata nella forma a valore intero, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'articolo 1907 codice civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora il suddetto limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 codice civile (regola proporzionale) sarà applicato alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale summenzionata, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

In caso di assicurazione prestata a primo rischio assoluto non si applica l'art. 1907 codice civile.

---

### 34. LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del codice civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

---

### 35. COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

---

### 36. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligo della società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La società dovrà provvedere a sottoporre all'assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto dovranno essere dettagliate per iscritto dalla società all'assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

L'assicurato si impegna a far pervenire alla società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile e con la massima sollecitudine.

---

### 37. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:

- a) persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro con i quali il contraente/assicurato intrattiene rapporti;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Resta salva la facoltà del contraente/assicurato di esercitare l'azione verso il responsabile per il recupero di quanto resti a suo carico dopo l'indennizzo effettuato dalla società.

---

### 38. RENDICONTAZIONE SINISTRI

La società si obbliga a fornire al contraente, entro i 30 giorni lavorativi successivi ad ogni scadenza annuale, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La società, in tal caso, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso anticipato annuale, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui la disdetta è stato inviata.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

### 39. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del contraente, dell'assicurato e/o beneficiario, salvo quanto stabilito dagli articoli ESCLUSIONI e CONDIZIONI PARTICOLARI, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito i beni assicurati.

### 40. GUASTI

La società indennizza i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle autorità e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

### 41. SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro; relativamente ai beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'articolo LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO della presente polizza, la società indennizza, per singolo sinistro, dette spese con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF]

### 42. SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno dei beni assicurati e del terreno, acque od altri materiali, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO della presente polizza, la società indennizza, per singolo sinistro, dette spese con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

Relativamente alla bonifica di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

### 43. SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI

La società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

Fermo quanto stabilito dall'articolo LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO della presente polizza, la società indennizza dette spese con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

---

#### 44. COSTI PER IL COLLAUDO

La società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO della presente polizza, la società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

---

#### 45. ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE

La società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO della presente polizza, la società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

---

#### 46. SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI

La società rimborsa, le spese dell'assicurato/contraente per il professionista (es. architetto, geometra, ingegnere) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'assicurato/contraente per il perito di parte o la quota parte del terzo perito.

La società rimborsa dette spese con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

La società rimborsa, inoltre, le spese dell'assicurato/contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

La società rimborsa dette spese con l'applicazione del relativo sottolimito indicato alla tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

---

#### 47. SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal contraente/assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del contraente/assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

L'assicurato/contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il perito/professionista/consulente dovrà emettere pre-notula intestata all'assicurato e all'assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'assicurato per l'importo della pre-notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'assicuratore al momento dell'effettivo pagamento.

Al ricevimento dell'importo da parte dell'assicuratore, il perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia all'assicuratore.

La società rimborsa dette spese con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

---

#### 48. DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE

La società risponde dei danni causati ad oggetti d'arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente art. DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI ED OGGETTI D'ARTE, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

---

#### 49. COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli oggetti d'arte.

La società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

---

#### 50. SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti dati e ai dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

Fermo quanto previsto al precedente art. DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI, la società rimborserà tali danni, per sinistro e per periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

---

#### 51. SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La società risponde per le somme dovute a terzi che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari e locatori, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per sinistro e per periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza applicazione di quanto previsto alla clausola ASSICURAZIONE PARZIALE.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti dell'assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il contraente o l'assicurato deve informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

---

## 52. MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

**Maggiori costi:** la società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato/contraente, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'assicurato stesso.

La società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Fermo quanto stabilito dall'articolo LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO della presente polizza, la società indennizza dette spese nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] senza applicazione di quanto previsto all'art. 1907 codice civile.

**Perdita pigioni:** in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per sinistro e per anno senza applicazione di quanto previsto all'art. 1907 codice civile, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

---

## 53. FURTO, RAPINA, ESTORSIONE

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da **furto** la società risponde:

- A.1) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi:
- violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
  - introducendosi nei Locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

A.2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1; in questo caso la società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] (furto senza scasso).

A.3) del furto commesso da dipendenti e/o amministratori del contraente e/o dell'assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe

non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

- A.4) per i beni assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del contraente e/o dell'assicurato o presso terzi. In questo caso la società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]
- B) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da rapina e da estorsione dei beni assicurati la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
- C) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da scippo dei beni assicurati la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
- D) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell'interno dei beni immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, la società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];
- E) Relativamente ai danni direttamente verificatesi in conseguenza di furto, rapina, estorsione a valori, oggetti d'arte e preziosi affidati a **portavalori** (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 05:00.
- F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di furto, rapina, estorsione di valori e preziosi, che sono:
- ovunque riposti,
  - contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
  - contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei beni immobili,
  - contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei beni immobili,

la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente assicurazione i **guasti e gli atti vandalici**, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione di furto, rapina ed o nel tentativo di commetterli. La società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di sinistro la somma assicurata per la garanzia furto si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che il predetto limite di indennizzo e altri eventuali limiti di indennizzi si intenderanno reintegrati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal contraente/assicurato ed alla relativa accettazione da parte della società.



## ESCLUSIONI [E]

Nella presente polizza valgono le esclusioni sotto riportate, salvo quanto precisato e previsto in altri articoli della presente polizza.

### **A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi**

#### **A1) verificatisi in occasione di:**

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati atti di guerra od insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

#### **A2) dovuti a o causati da:**

- dolo del contraente o dell'assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili;
- messa in esecuzione di ordinanze delle autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle costruzioni e dei beni immobili.

### **B) Sono esclusi i danni**

#### **B1) di:**

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti e/o amministratori e saccheggio malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; detta esclusione non è applicabile ai beni elettronici;
- natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;

#### **B2) dovuti a o causati da:**

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto alla clausola COLLASSO STRUTTURALE;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se



non conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza;

- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:**

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto previsto alle garanzie FENOMENO ELETTRICO e BENI IN REFRIGERAZIONE; si intendono comunque compresi i guasti e l'improprio funzionamento di beni elettronici.;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai beni in refrigerazione ed a temperatura controllata, per quelli derivanti da fenomeno elettrico;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale ;
- inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso dei beni assicurati;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo;
- utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da porta elettronica).

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**D) Sono esclusi dall'assicurazione**

- il valore del terreno;
- aeromobili, natanti, treni, veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del contraente; tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i beni mobili situati all'interno degli stessi;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i beni mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
- beni mobili posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
- gli oggetti d'arte e preziosi qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dell'area di pertinenza dei fabbricati;

- il furto dei beni in rame;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all'art. SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO;
- i danni da furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di beni immobili adibiti allo svolgimento delle attività o ad abitazione, incustoditi;

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente ai beni elettronici, sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché il danni a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature ed impianti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del deducibile (franchigia, scoperto) previsto nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.

Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

---

### 54. TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di terremoto, la società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

### 55. INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

### 56. EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti dai beni mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

### 57. GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto alle ESCLUSIONI ed in riferimento alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI, la società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di beni immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 58. SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai beni assicurati, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 59. GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 60. EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

In caso di imbrattamento muri la società indennizzerà tali danni fino al limite massimo indicato nello specifico limite previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 61. TERRORISMO SABOTAGGIO

La società indennizza, relativamente ai danni ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di terrorismo e/o sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 62. COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 63. FRANAMENTI, CEDIMENTI, SMOTTAMENTI DI TERRENI

La società indennizza i danni materiali causati e subiti dai beni assicurati per effetto di franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 64. FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai beni assicurati sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

#### 65. BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

---

**66. OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

---

**67. PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE**

La società indennizza i danni ai beni elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF].

Relativamente ai beni elettronici ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

---

**68. PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE**

I danni ai beni assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di beni immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

## ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

### 69. ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del contraente/assicurato, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni e/o volontariato.

Tra le attività e competenze istituzionali del contraente/assicurato devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da organi competenti, compresi quelli emanati dai propri organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

### 70. SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi sotto indicati, per il periodo di assicurazione di riferimento.

I valori sono espressi in Euro.

PARTITA		SOMME ASSICURATE	TASSO IMPONIBILE %	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
1	Beni immobili	26.000.000				
1b	Beni immobili storico-artistici*	8.000.000			Partita esente da imposta	
2	Beni mobili	3.000.000				
3	Furto, rapina, estorsione	50.000 a primo rischio assoluto				
<b>TOTALE PREMIO ANNUO LORDO</b>						

Fermo quanto indicato nella tabella, è comunque convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il contraente/assicurato dovesse acquisire a qualsiasi titolo dopo la decorrenza della presente polizza.

\* il premio è indicato senza applicazione dell'imposta governativa ai sensi della Legge 53/1983, in quanto assicurazione di beni soggetti alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

### 71. AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE

Si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il contraente/assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della somma assicurata nella relativa partita.

Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il contraente/assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla società, entro 3 mesi da quando l'ufficio assicurazioni del contraente/assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto del contratto. La società provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di polizza sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.

La società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la società provvederà altresì a rimborsare al contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa.



**LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]**

I valori sono espressi in Euro.

	Scoperti sinistro	per	Franchigie per sinistro/Minimo (in caso di scoperto)	Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)
Per periodo di assicurazione				20.000.000
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato (franchigia frontale)			500	
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento	Nessuno		Nessuna	150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese necessarie per demolire, smantellare, ecc.	Nessuno		Nessuna	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione per rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc.	Nessuno		Nessuna	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 50.000 per rifiuti tossico nocivi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
Spese di ricerca e riparazione - danni da liquidi condotti	Nessuno		Franchigia frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite di 50.000 per spese ricerca guasto
Costi per il collaudo	Nessuno		Nessuna	50.000 per sinistro
Oneri di urbanizzazione	Nessuno		Nessuna	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per onorari ingegneri architetti e consulenti	Nessuno		Nessuna	50.000 per sinistro e 100.000 per periodo di assicurazione con il limite di 40.000 per claims preparation
Spese per onorari periti e consulenti	Nessuno		Nessuna	50.000 per sinistro con il massimo di 100.000 per periodo di assicurazione
Costi ricostruzione archivi non informatici	Nessuno		Franchigia frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Somme dovute a terzi ricorso terzi	Nessuno		Franchigia frontale	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi – perdita pigioni	Nessuno		Franchigia frontale	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con il limite di 50.000 per perdita pigioni

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro/Minimo (in caso di scoperto)	Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)
Differenziale storico - artistico	Nessuno	Nessuna	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Differenziale NTC	Nessuno	Nessuna	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Oggetti d'arte	Nessuno	Franchigia frontale	30.000 per singolo bene e 100.000 per periodo di assicurazione
Preziosi	Nessuno	Franchigia frontale	30.000 per singolo bene e 100.000 per periodo di assicurazione
Arredo urbano	5% per singola ubicazione	Minimo = Franchigia frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terremoto	10% per singola ubicazione	25.000	30% del valore dei beni assicurati per singola ubicazione con il massimo di 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Inondazioni, alluvioni	10% per singola ubicazione	10.000	30% del valore dei beni assicurati per singola ubicazione con il massimo di 2.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Allagamenti	Nessuno	2.500	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	10% per singola ubicazione	2.500	70% del valore dei beni assicurati per singola ubicazione con il massimo di 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Grandine su fragili	Nessuno	Franchigia frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	10% per singola ubicazione	5.000	50% del valore dei beni assicurati per singola ubicazione con il massimo di 1.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	Franchigia frontale	25.000 per sinistro e 50.000 per periodo di assicurazione
Gelo e ghiaccio	10% per singola ubicazione	1.500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro/Minimo (in caso di scoperto)	Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	10% per singola ubicazione	1.000	80% del valore dei beni assicurati per singola ubicazione con il massimo di 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Imbrattamento muri	10% per singola ubicazione	1.000	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo sabotaggio	10% per singola ubicazione	5.000	50% del valore dei beni assicurati per singola ubicazione con il massimo di 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale di beni immobili	10% per singola ubicazione	10.000	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	10% per singola ubicazione	10.000	30% del valore dei beni assicurati per singola ubicazione con il massimo di 250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	Nessuno	Franchigia frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione	Nessuno	Franchigia frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Movimentazione interna – carico e scarico	Nessuno	Franchigia frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Beni elettronici	Nessuno	Franchigia frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni elettronici ad impiego mobile	Nessuno	Franchigia frontale	5.000 per sinistro e 30.000 per periodo di assicurazione
Supporti dati e ricostruzione dati	Nessuno	Franchigia frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Conduttori esterni	Nessuno	Franchigia frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Furto rapina estorsione			
Furto	Nessuno	Franchigia frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Con i seguenti sottolimiti:			
Furto senza scasso		Franchigia frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni assicurati posti all'aperto	10%	Franchigia frontale	5.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Rapina/estorsione	Nessuno	Franchigia frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Scippo		Franchigia frontale	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto con destrezza di beni assicurati	Nessuno	Franchigia frontale	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Portavalori		Franchigia frontale	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori ovunque riposti	5%	Franchigia frontale	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori in cassetti e registratori di cassa	Nessuno	Franchigia frontale	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei beni immobili	Nessuno	Franchigia frontale	20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'esterno dei beni immobili	5%	Franchigia frontale	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti ed atti vandalici causati da ladri	Nessuno	Franchigia frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione